

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2005, n.354

Regolamento recante le modalita' di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo n. 102/2005.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2005

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (di seguito decreto legislativo) relativo alla «Regolamentazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Considerato che il citato decreto legislativo, all'Art. 3, indica la forma giuridica societaria che le Organizzazioni dei produttori, di seguito per brevita' chiamate (O.P.), devono assumere ai fini del loro riconoscimento nonche' i contenuti dei loro statuti e i requisiti minimi che le stesse devono possedere in termini di numero di soci e di fatturato;

Considerato che l'Art. 4 dello stesso decreto legislativo demanda alle regioni il compito di riconoscere le O.P. operanti nel proprio territorio sulla base dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 3, ovvero in base a requisiti piu' restrittivi fissati dalle stesse, rimandando a successivo atto del Ministero delle politiche agricole e forestali la rideterminazione dei parametri stessi;

Ritenuto pertanto di adottare apposita disciplina regolamentare concernente le modalita' di riconoscimento delle predette O.P.;

Ritenuto altresì, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, di adottare nel riconoscimento delle O.P. i requisiti minimi e i parametri stabiliti dal decreto legislativo e di stabilire le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento;

Atteso che nella Regione Friuli-Venezia Giulia non sussistono condizioni produttive e organizzative tali da prevedere la costituzione di forme associate di organizzazioni di produttori (organismi di secondo grado), previste dall'Art. 5 del decreto legislativo e che pertanto si ritiene di non prevedere per le stesse alcuna modalita' di costituzione;

Vista la legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, di applicazione in ambito regionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e concernente il riconoscimento delle Associazioni dei produttori;

Considerato che l'Art. 4, comma 5, del decreto legislativo prevede che le citate Associazioni di produttori riconosciute si trasformino entro il 31 dicembre 2005 in una delle forme societarie previste dall'Art. 3, comma 1, del medesimo decreto, ai fini del loro riconoscimento quali O.P.;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2252 del 14 settembre 2005;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento recante le modalita' di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2005
ILLY

Regolamento recante le modalita' di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori in applicazioni del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente regolamento, in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (di seguito decreto legislativo), disciplina le modalita' di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori (di seguito O.P.), aventi sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed i cui associati, per l'attivita' agricola svolta, consegnano la maggioranza relativa del fatturato della O.P. richiedente nell'ambito della Regione stessa.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento le O.P. devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite per singolo prodotto o per categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato CE;
- b) perseguire gli scopi previsti dall'Art. 2 del decreto legislativo;
- c) assumere una delle forme giuridiche di cui all'Art. 3, comma 1, del decreto legislativo e specificatamente:
 - 1) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
 - 2) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
 - 3) societa' consortili di cui all'Art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o le forme societarie;
 - d) prevedere nel proprio statuto gli obblighi e le disposizioni previste dall'Art. 3, comma 2, del decreto legislativo;
- e) essere costituite da un numero minimo di produttori aderenti ed avere un volume minimo di produzione conferita dagli associati, commercializzata direttamente, conformemente a quanto disposto dall'Art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo.

Art. 3.

Presentazione delle domande di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento di O.P. e' presentata alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio produzioni agricole, dal legale rappresentante della societa', corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) visura dell'iscrizione camerale della societa';
- c) verbali relativi alle cariche sociali;
- d) mandato al presidente di presentare domanda di riconoscimento;
- e) elenco soci produttori;

f) prospetto riepilogativo dei dati tecnici delle aziende di ogni socio produttore;

g) certificazione antimafia relativa agli amministratori della società;

h) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonché delle strutture tecniche della O.P., compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialità in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di possesso da allegare in copia autentica.

2. Qualora il socio aderente alla O.P. non sia persona fisica, l'O.P. acquisisce e trattiene agli atti, per eventuali verifiche e controlli da parte della Direzione centrale:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) istanza di adesione alla O.P. da parte del legale rappresentante corredata del provvedimento autorizzativo;

c) prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f).

3. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f), redatto conformemente al modello predisposto dalla Direzione centrale, tiene conto della tipologia di prodotto per il quale l'O.P. chiede il riconoscimento.

4. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del direttore del servizio produzioni agricole.

Art. 4.

Vigilanza e controllo

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale concernente l'attività di controllo e di vigilanza questa è assicurata dal Servizio produzioni agricole, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare la conformità del funzionamento delle O.P. al decreto legislativo ed il mantenimento in capo alle stesse dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento.

2. Le O.P. mettono a disposizione dei funzionari incaricati del controllo ogni documentazione utile ai fini degli adempimenti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento di O.P. è revocato nel caso di:

a) venir meno di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento;

b) mancato svolgimento per due anni consecutivi delle attività statutarie.

Art. 5.

Trasformazione delle associazioni di produttori riconosciute in O.P.

1. Qualora le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 intendano richiedere il riconoscimento di O.P., devono trasformarsi, entro il 31 dicembre 2005, in una delle forme societarie di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c).

2. In mancanza di trasformazione la Regione revoca il riconoscimento alle predette associazioni.

Visto, il Presidente: Illy

